



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00900/2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2026, presentato, in data 7 agosto 2026, dalla società ACR Messina 1900 SSDARL contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC, e con notifica effettuata anche nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e della Procura Generale presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma della decisione assunta dalla Corte Federale D'Appello – FIGC, Sezioni Unite, emessa con C.U. n. 0006/CFA-2026/2027 del 10 luglio 2026, con la quale è stato parzialmente respinto il reclamo avverso la decisione emessa dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata con C.U. n. 572 dell'08 maggio 2026, con cui è stata irrogata alla società ricorrente la sanzione dell'ammenda e quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel Campionato di riferimento, confermando la sola sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2026/2027.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 settembre 2026.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Piero Floreani

Depositato in Roma, in data 15 settembre 2026.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno